

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

TAX

NEWSLETTER / 1-15 OTTOBRE 2018

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
t [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

LEGISLAZIONE

- 1.1** **3**
Estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria richieste dall'Agenzia delle entrate – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 luglio 2018, Prot. n. 143035/2018

PRASSI

- 2.1** **4**
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Impatrio dei soggetti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – Attività lavorativa prestata all'estero in posizione di distacco - Attribuzione di un nuovo ruolo aziendale – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 5 ottobre 2018, n. 76/E

GIURISPRUDENZA

- 3.1** **5**
Accertamento parziale - Corte di Cassazione, Sez. Trib., Ordinanza del 10 ottobre 2018, n. 25018
- 3.2** **5**
Operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità – Corte di Cassazione, Sez. Trib., Ordinanza del 10 ottobre 2018, n. 25027

LEGISLAZIONE

1.1

Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2018, n. 237975

Con il Provvedimento l'Amministrazione Finanziaria ha messo a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dai contribuenti e dai loro clienti soggetti passivi IVA di cui all' art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito¹.

Gli articoli del Provvedimento n. 237975/2018 sono così rubricati:

- elementi e informazioni a disposizione del contribuente;
- modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni;
- modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza;
- modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

¹ Cfr. art. 1, comma 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

PRASSI

2.1

Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Impatrio dei soggetti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – Attività lavorativa prestata all'estero in posizione di distacco - Attribuzione di un nuovo ruolo aziendale – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 5 ottobre 2018, n. 76/E

Con la Risoluzione n. 76/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire dell'agevolazione prevista a favore dei soggetti impatriati di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015, nel caso di un cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea trasferitosi all'estero nel 2004 per distacco e rientrato nel settembre 2015 con nuovo ruolo. Con la Risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la posizione restrittiva espressa nella Circolare Ministeriale n. 17/E/2017² non preclude comunque la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia sia determinato da altri elementi funzionali alla *ratio* della norma agevolativa³. Conseguentemente è stato ritenuto che nel caso di specie il lavoratore può essere ammesso a beneficiare dell'agevolazione dal 2016, anno di acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del TUIR.

2 La Circolare n. 17/E/2017 aveva già chiarito che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all'estero non possono fruire del beneficio di cui al citato art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 "in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia".

3 Ad esempio nelle ipotesi in cui il distacco sia più volte prorogato e la sua durata determini un affievolimento dei legami con l'Italia ed un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero.

GIURISPRUDENZA

3.1

Accertamento parziale - Corte di Cassazione, Sez. Trib., Ordinanza del 10 ottobre 2018, n. 25018

Con l'Ordinanza del 10 ottobre 20158, n. 25018 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'utilizzo dell'accertamento parziale - che non costituisce metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni del D.P.R. n. 600/1973 ai fini reddituali e del D.P.R. n. 633/1972 ai fini IVA - è nella disponibilità degli uffici anche quando ad essi pervenga una segnalazione o Processo Verbale di constatazione della Guardia di Finanza che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba essere subordinato ad una particolare semplicità della segnalazione pervenuta. Secondo il D.P.R. n. 600/73 (art. 41-bis), chiarisce la Corte, *"gli uffici delle Entrate, senza pregiudizio dell'ulteriore attività accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, possono procedere con l'accertamento parziale che non è, dunque, circoscritto all'accertamento del reddito d'impresa o solo ad alcune categorie di redditi di cui all'art. 6 del T.U.I.R. senza che, peraltro, sia esclusa la possibilità per l'ufficio di fornire la prova del maggior reddito anche con le presunzioni di cui alla fonte legale"*.

3.2

Operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità - Corte di Cassazione, Sez. Trib., Ordinanza del 10 ottobre 2018, n. 25027

Con l'Ordinanza del 10 ottobre 20158, n. 25018 la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di Imposte sui Redditi sono deducibili per l'acquirente dei beni i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per commettere reato), anche per l'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (cfr. anche Cass. 3258/2013).

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 15 OTTOBRE 2018.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM